

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICI AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.

Art. 1 Principi Generali

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nel presente regolamento, nello spirito della Legge 328/2000 e della L.R. 23/2005, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali, compatibilmente con le risorse dei bilanci finanziari, il Comune di Donori in qualità di titolari delle funzioni amministrative dei servizi socio – assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi, allo scopo di realizzare una rete locale degli interventi e dei servizi sociali.

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi generali:

UNIVERSALISMO: la rete dei servizi comunitari rivolge la propria offerta a tutti i cittadini, nel limite delle risorse dei bilanci finanziari.

EQUITÀ: l'erogazione delle prestazioni avviene senza discriminazioni nel rispetto delle diversità e in proporzione al bisogno di ciascuno.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA: al centro del sistema dei servizi vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

ACCESSIBILITÀ: la definizione di criteri precisi e trasparenti che migliorino la facilità dell'accesso rappresenta un elemento caratterizzante e una priorità del sistema per consentire alle persone di esprimere e veder accolto il proprio bisogno.

TUTELA DEI DIRITTI: loro esigibilità che rappresentano una priorità del sistema a garanzia del superamento di ogni discriminazione e per il riconoscimento del diritto irriducibile alla libertà individuale.

PROSSIMITÀ: il sistema si impegna alla presa in carico per trovare una soluzione al bisogno rappresentato dal cittadino, a valorizzare il più possibile la dimensione umana del servizio, all'accoglienza e all'ascolto delle persone e dei loro bisogni, per accompagnarle in un percorso di cura, con attenzione, rispetto e prossimità.

COMUNICAZIONE: la comunicazione e la capillare informazione per l'accesso e la fruizione dei servizi è il principale strumento per la costruzione di relazioni e interazioni; è essa stessa strumento importante di promozione della salute e prevenzione del disagio, dell'emarginazione e della sofferenza.

QUALITÀ: il sistema dei servizi deve perseguire un orientamento alla qualità che si esprime in: appropriatezza delle prestazioni, efficienza, sostenibilità, integrazione, programmazione, progettazione, verifica e valutazione partecipata.

INTEGRAZIONE: intesa come erogazione contestuale di prestazioni che si compenetrano per rispondere in termini complessivi ai bisogni espressi dalla persona.

Articolo 2 Riferimenti Normativi

Gli interventi di cui al presente regolamento trovano fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

- Legge del 08/11/2000 n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 05/02/1992 n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
- Normativa ISEE 2015 – D.P.C.M. 159/2013

Art. 3 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la determinazione di interventi di sostegno economico a carico dell’Amministrazione Comunale, a favore di anziani e disabili inseriti presso strutture residenziali e semi-residenziali sociali e socio-sanitarie, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori, con lo scopo di assicurare l’idoneo intervento di assistenza e tutela.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione dei requisiti d’accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la partecipazione economica del richiedente al costo della retta;
- l’individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all’integrazione della retta di ricovero e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l’applicazione dell’ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socioeconomiche diverse;
- la determinazione del contributo da parte del Comune, a sostegno della copertura della retta e delle modalità di erogazione dello stesso.

L’intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture autorizzate e accreditate dalla Regione. ai sensi della normativa vigente in materia

Articolo 4 Destinatari delle prestazioni

Possono fruire delle prestazioni di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel Comune di Donori le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario non possono essere più soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari.

Per i quali si rilevano le seguenti condizioni:

1. anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente non autosufficienti, non sono assistibili nel proprio domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare adeguato e/o di ambiente idoneo;
2. valutazione da parte degli uffici comunali di servizio Sociale e/o dell'Unità di Valutazione Territoriale (UVT) che valuta l'inserimento in strutture socio sanitarie o centri di riabilitazione, come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona
3. persone in situazione di disagio economico non in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali sociali e socio-sanitarie il cui ISEE non deve essere superiore alla soglia individuata annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 5

Tipologia d'intervento

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

1. Informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
2. Intervento diretto del Servizio Sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune (ricerca della struttura residenziale, eventuale contribuzione al pagamento della retta qualora sussistano le condizioni);
3. Erogazione di contributo, a parziale copertura della retta di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando/to.

Articolo 6

Criteri di accesso

Il Servizio Sociale effettuerà una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) Condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria – Valutazione UVT/ Certificazione Invalidità Civile ed Handicap);
- b) Età del ricoverando/to (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni);
- c) Presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
- d) Situazione economica del ricoverando/to, certificata dall'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) che non deve essere superiore alla soglia massima individuata annualmente dalla Giunta Comunale;

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio Sociale e condiviso con il richiedente.

Se la richiesta di contributo viene presentata all'Ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) e d), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando le risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo, solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.

L'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- a) Per quanto riguarda il ricovero di anziani e disabili, l'Amministrazione interverrà fino alla retta massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale,
- b) Qualora per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica.

Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima individuata, fatta salva la dimostrata impossibilità di posti in altre strutture.

Articolo 7

Richiesta di intervento economico e Documentazione

La domanda può essere presentata, dall'interessato, da un suo familiare o da altro soggetto a ciò legittimato, sul modulo predisposto dal servizio sociale del Comune .

In assenza di familiari referenti la presentazione della richiesta viene eseguita in via provvisoria dall'Assistente Sociale del Comune, in nome e per conto dell'anziano e/o disabile. Tempestivamente il Servizio Sociale provvederà ad avviare, la procedura per la tutela dell'assistito, mediante l'istituto giuridico dell'Amministrazione di Sostegno.

A tale domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa a:
 - Attestazione ISEE in corso di validità elaborato ai sensi del DPCM 159/2013;
 - pensioni e redditi percepiti ed esenti I.R.P.E.F. e i beni mobili ed immobili di tutti i componenti il nucleo familiare;
 - elencazione dei parenti civilmente obbligati di cui all'art. 433 del Cod. Civ. oppure della loro assenza;
2. copia conforme all'originale della certificazione di Handicap grave di cui all'art. 3 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (qualora ne sia in possesso) o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
3. copia conforme all'originale del verbale di invalidità civile, rilasciato dalla competente commissione ASL o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;

4. Verbale U.V.T. rilasciato dalla ASL competente per territorio per l'inserimento in RSA e in comunità integrate.
5. eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
6. Estratto di conti correnti postali e/o bancari ed estratto conto di eventuali altri titoli aggiornato.

La domanda verrà respinta qualora sussistano le condizioni per la permanenza a domicilio del destinatario, mediante eventualmente l'attivazione di progetti personalizzati alternativi all'inserimento in struttura, proposti dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza.

La richiesta di contributo con i relativi documenti dovrà essere presentata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

Il Comune in sede di approvazione del bilancio stanziava, per gli inserimenti in struttura di cui al presente regolamento, una risorsa pari alle somme sostenute nel precedente esercizio finanziario. Tali risorse verranno utilizzate preliminarmente per la contribuzione alle rette relative ai cittadini inseriti in struttura negli anni precedenti previa verifica dei requisiti. Le richieste relative ai nuovi inserimenti potranno essere soddisfatte purchè in bilancio vi siano risorse sufficienti, in caso contrario la richiesta di contribuzione alla retta sarà presa in considerazione nell'esercizio finanziario successivo.

Articolo 9

Diritto alla quota per spese personali e straordinarie

Il richiedente il contributo concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatte salve le seguenti disponibilità:

- quota mensile per le spese personali quantificata in €. 100,00;
- accantonamento della somma di € 3.000,00 per eventuali spese straordinarie (malattia, decesso).

Articolo 10

Parenti solidali

Il Comune sostiene e assiste la persona ricoverata e collabora con i familiari affinché questi provvedano

all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge ai quali sono tenuti.

In ottemperanza ai principi di solidarietà contenuti nella carta costituzionale, i nuclei familiari, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e dei nipoti in linea retta di assistiti non autosufficienti ospiti di strutture residenziali, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per la copertura degli oneri economici delle strutture residenziali in cui si trovano.

A tal fine il Comune invita, i familiari ad intervenire solidalmente con l'assistito qualora questi non possieda le risorse sufficienti al pagamento della retta di ricovero in struttura.

I parenti solidali, pertanto, possono sottoscrivere, direttamente con la struttura, un atto di impegno a corrispondere mensilmente la quota pattuita per quanto di competenza.

Articolo 11

Elementi per la definizione della capacità economica del richiedente

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 6.

L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione Isee del ricoverando/to non superi la soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Il richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 9.

La determinazione del contributo economico del Comune di Donori verrà definita tenendo conto dei seguenti elementi:

A. **RISORSE DI REDDITO** o emolumenti a qualsiasi titoli percepiti dal richiedente o da chiunque erogati anche se non soggette a Irpef;

B. **PATRIMONIO MOBILIARE**

Il patrimonio mobiliare concorre, secondo la percentuale di possesso, nella compartecipazione al costo della retta.

In particolare:

Se l'interessato vive con il coniuge e/o con i figli in presenza di depositi su c/c bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, investimenti finanziari, i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il numero dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale fatto salvo quanto stabilito all'art. 9.

L'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta.

In applicazione dell'art. 2740 del C.C. , qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune in relazione all'entità dei suddetti proventi, valuterà se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato o di proprietà condivisa tra il ricoverato e i figli inclusi nella componente aggiuntiva dell'ISEE, senza la presenza di familiari residenti:

- 1) Se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo si dovrà individuare, tra le diverse soluzioni possibili (cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; alienazione a fronte di rendita vitalizia o locazione) quella che più agevolmente consenta al beneficiario di provvedere al pagamento della retta di ricovero:
 - a) In caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo Amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte e tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dall'Amministrazione a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
 - b) In caso di non locazione, trascorsi 12 mesi verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base al successivo art. 12;
 - c) In caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano dovranno essere utilizzati per rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione quale quota per integrare la copertura della retta;
 - d) Qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando eventualmente per il tempo necessario.

- 2) Per il richiedente solo, proprietario di ulteriori immobili e/o terreni si dovrà individuare, tra le diverse soluzioni possibili (cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; alienazione a fronte di rendita vitalizia o locazione, ecc...) quella che più agevolmente consente al beneficiario di provvedere al pagamento della retta di ricovero.

In applicazione dell'art. 2740 del C.C. , qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune in relazione all'entità dei suddetti proventi, valuterà se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Se l'utente da ricoverare vive con il coniuge e/o con i figli, in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, la richiesta di intervento verrà accolta per un massimo di 12 mesi. Durante tale periodo l'Amministratore di sostegno, o i familiari di riferimento dovranno provvedere alla cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili. I proventi che ne derivano dovranno essere utilizzati per rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione quale quota per integrare la copertura della retta.

Qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando eventualmente per il tempo necessario.

Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Articolo 12

Quota di contribuzione a carico del comune

La determinazione del contributo economico del Comune verrà determinata nel seguente modo:

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente la soglia di Isee sopra la quale l'integrazione al costo del servizio non è dovuto;
2. Per gli utenti con Isee sotto tale soglia si applica tale formula: $Q_c = R - (A - B)$

A	totale dei redditi effettivamente posseduti al momento della richiesta di prestazione	
R	Totale Retta	
B	totale dei redditi che devono restare in disponibilità dell'utente Articolo 9 Diritto alla quota per spese personali e straordinarie	
QC	CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE, SINO A RAGGIUNGERE IL 100% DELLA RETTA	

Si dovrà inoltre tener conto delle seguenti variabili:

- Per i ricoverandi/ti i cui redditi effettivamente posseduti al momento della richiesta di integrazione, siano uguali o superiori alla retta, non è prevista contribuzione da parte del Comune;
- Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico dell'Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverando/to decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

Articolo 13

Priorità

Verrà data priorità alle richieste di intervento di anziani, inabili:

- privi di figli o fratelli;
- in stato di abbandono.

Articolo 14

Esclusione dagli interventi

Sono escluse dagli interventi:

- le richieste di contributo per il quale non è stato possibile elaborare un progetto condiviso col Servizio Sociale Comunale;
- le richieste degli utenti, proprietari di ulteriori beni immobili oltre l'alloggio abitato, che si rifiutino di provvedere alla vendita degli stessi finalizzata al pagamento della retta;
- le richieste degli utenti, il cui Isee superi la soglia massima individuata dalla Giunta Comunale;

Articolo 15 **Casi particolari**

Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.